



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio dei Comuni di Enna)

L.R. n. 15/2015

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 144 del 29/09/2016

OGGETTO: Revoca delibera di G.C. n. 20 del 29/01/2016 ed approvazione nuovo schema di convenzione per l'utilizzo del P.T. della palestra comunale (palestra nuova) e del campo sportivo.

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE		PRESENTE	ASSENTE
<i>DRAIA' FRANCESCA</i>	<i>SINDACO</i>		X
<i>TROVATO ALFONSO</i>	<i>ASSESSORE</i>	X	
<i>GRECO CONCETTA</i>	<i>ASSESSORE</i>	X	
<i>RICCOBENE FABIO</i>	<i>ASSESSORE</i>	X	
		3	1

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Tecnico All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemilasedici, il giorno 29, del mese di settembre, alle ore 16,30, nella sede Municipale del Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE


Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Alfredo Verso

- VISTO l' O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. n° 44/91;
- Visto l'art.12 della L.R. 30/00;
- Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;
- Vista la proposta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Municipale su direttiva dell'Assessore allo sport, allegato n. (1), che fa parte integrante del presente atto deliberativo
- Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2)
- Ritenuto che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;
- Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.


DELIBERA

1. **Approvare** la proposta di schema di convenzione predisposta dal Responsabile del Settore Tecnico su direttiva dell'Assessore allo sport che fa parte integrante del presente atto.


Il Segretario Generale
Alfredo Verso



L'Assessore Anziano
Alfonso Trovato



X **Il Sindaco**
Francesca Draia



OGGETTO: revoca delibera di G.C. n. 20 del 29/01/2016 ed approvazione nuovo schema di convenzione per l'utilizzo del P.T. della palestra comunale (palestra nuova) e del campo sportivo.

PREMESSO

- **che** con delibera di G.C. n. 20 del 29/01/2016 veniva approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo della palestra comunale e del campo sportivo;
- **che** a seguito di detta deliberazione, sono emerse ulteriori esigenze per la gestione di dette strutture da parte dell'A.C. e delle società sportive richiedenti l'utilizzo;
- **che** al fine di provvedere all'affidamento della gestione di detti immobili alle società richiedenti occorre, sulla base delle nuove necessità emerse, provvedere alla modifica dello schema di convenzione in precedenza approvato con la suddetta deliberazione da parte della G.C.;
- **visto** lo schema di convenzione modificato ed allegato alla presente deliberazione;
- **richiamata** la delibera di G.C. n. 20 del 29/01/2016 per la parte in premessa;
- **considerato** che al fine di provvedere all'approvazione del nuovo schema di convenzione, occorre revocare la precedente deliberazione di G.C. n. 20 del 29/01/2016;

PRESO ATTO dello schema di Convenzione modificato allegato al presente atto (Allegato A) e del suo contenuto;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 267/2000

VISTO l'OO.EE.LL. vigente;

PROPONE

1. di revocare la delibera di G.C. n. 20 del 29/01/2016;
2. di approvare lo schema di Convenzione per l'utilizzo della palestra comunale – denominata *palestra nuova* – per la parte esclusiva del piano terra, nonché del campo sportivo, complete delle strutture annesse, piccola pista di atletica di m. 60 e locali spogliatoi ed infermeria siti in via S. Elena, formata da n. 18 (diciotto) articoli, che ne disciplina l'utilizzo e la gestione;
3. di dare atto che dalla presente deliberazione non conseguono oneri aggiuntivi a carico dell'ente;
4. di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio online, nonché in "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 33/2013;
5. di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 44/1991.

Il proponente
Assessore allo Sport
Alfonso Trovato





COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio dei Comuni di Enna)

L.R. n. 15/2015

ALLEGATO N. (2) OGGETTO: Revoca delibera di G.C. n. 20 del 29/01/2016 ed approvazione nuovo schema di convenzione per l'utilizzo del P.T. della palestra comunale (palestra nuova) e del campo sportivo.

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale ... *28.08.2016* ...

Il Responsabile del Settore
(Arch. Di Vincenzo Giuseppe)



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL 'IMPIANTO SPORTIVO "S. ELENA" CAMPO SPORTIVO E PALESTRA COMUNALE

Art. 1 Oggetto e durata della convenzione

L'anno DUEMILASEDICI il giorno _____ del mese di Settembre in Valguarnera Caropepe, nei locali Municipali, siti in Piazza della Repubblica, n. 13, con la presente concessione valida nelle forme di legge, il Comune di Valguarnera Caropepe, C.F. 00046840864, rappresentato nel presente atto dall'Arch. Giuseppe Di Vincenzo n.q. di Responsabile del Settore Tecnico, d'ora in poi indicato semplicemente "Concedente", affida alle seguenti Associazioni sportive:

- 1) A.S.D. Valguarnerese, con sede legale in Valguarnera Caropepe, C.da Buglio n. 12, in persona del legale rappresentante Draia Salvatore, nato a Valguarnera Caropepe il 15/01/1963, ivi residente in C.da Buglio n. 12, C.F. DRGSVT63A15L583O;
- 2) A.S.D. Pro Sport '85, con sede legale in Valguarnera Caropepe, Via Garibaldi n. 6, in persona del legale rappresentante Giarrizzo Filippo Antonio nato a Valguarnera Caropepe il 20/09/1956, ivi residente Via Garibaldi n. 130, C.F. GRRFPP56P20L583X;
- 3) A.S.D. Valguarnera 2010, con sede legale in Valguarnera Caropepe, Via XXIV Maggio n. 22, in persona del legale rappresentante Santamaria Arcangelo Alfonso, nato a Valguarnera Caropepe il 28/06/1970, ivi residente in Via XXIV Maggio n. 22, C.F. SNTRNG70B26L583Z;

d'ora in poi denominate "Concessionarie", l'utilizzo in concessione dell'impianto sportivo "S. Elena" composto da campo di calcio, palestra e pista di atletica leggera, nonché delle pertinenze e dei relativi spogliatoi descritti nel successivo art. 2.

La durata della presente convenzione è fissata in anni 1 (uno) a decorrere dalla data della presente convenzione.

Art. 2 Descrizione degli impianti e delle attrezzature oggetto delle presente convenzione

L'impianto sportivo "S. Elena" sito in Valguarnera, via S. Elena è costituito da:

- campo di calcio;
- n. 2 palestre (della palestra c.d. nuova potrà essere utilizzato solo il piano terreno);
- pistino da atletica leggera (rettilineo mt. 60 e pedane per i salti);
- tribune;
- edificio spogliatoi ed infermeria.

In riferimento alle caratteristiche degli impianti sopra descritti, le Concessionarie dichiarano espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione e di averlo trovato idoneo alle proprie esigenze, così come specificato nell'allegato Verbale di consistenza a firma dei Tecnici Comunali in contraddittorio con la Concessionaria, facente parte integrante della presente Convenzione, con l'impegno di provvedere direttamente, a proprie cure e spese, agli interventi di manutenzione ordinaria che si rendono necessari durante l'uso annuale dell'impianto.

Quanto descritto viene affidato alle Concessionarie, che ne garantiranno, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

direttamente alle necessarie riparazioni, previa comunicazione al competente Settore Tecnico, secondo le modalità previste nella convenzione;

- non potranno ad alcun titolo alienare o distruggere nessuna delle attrezzature consegnate dal Comune;
- sono obbligate a risarcire i danni, morali e materiali, che saranno stati provocati per qualsiasi motivo durante l'uso e la gestione dell'impianto e ad assumersi ogni responsabilità civile e penale connessa allo svolgimento delle attività sportive svolte all'interno dell'impianto;

A tale scopo le Concessionarie, ferme restando le loro piene e dirette responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, si obbligano a contrarre idonea copertura assicurativa per gli eventi e manifestazioni sportive che comportino la presenza di pubblico, da intendersi quali soggetti diversi dai dirigenti delle ASD nonché diverse dai tesserati di ogni associazione. Medesimo obbligo sussiste anche per le attività di formazione e di avviamento allo sport.

Le Concessionarie, subito dopo la stipula delle coperture assicurative e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla loro sottoscrizione, dovranno consegnare al Concedente copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della presente convenzione. La mancata stipula delle coperture assicurative comporta ipso iure la risoluzione di diritto della presente Convenzione con divieto assoluto di uso dell'impianto.

Le Concessionarie altresì:

- non potranno ad alcun titolo alienare o distruggere alcuna delle attrezzature di proprietà comunale consegnata ed utilizzata;
- assumono l'obbligo di far svolgere le manifestazioni sportive dopo aver acquisito i necessari permessi da parte delle federazioni Sportive competenti attenendosi a tutte le prescrizioni di legge per l'organizzazione di eventi sportivi;
- assumono l'impegno a non apportare alcuna modificazione, anche temporanea, alle strutture dell'impianto, senza l'autorizzazione scritta del Comune che potrà, in ogni caso, pretendere la rimessa in pristino dei manufatti stessi, senza pregiudizio del proprio diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti;
- riconoscono il diritto del Comune concedente di utilizzare in proprio l'impianto sportivo oggetto della presente Convenzione, allo scopo di tenervi manifestazione sportive, culturali, artistiche che, in ogni caso dovranno essere compatibili con la destinazione corrente dell'impianto stesso e con il vigente Regolamento Comunale d'uso dell'impianto. L'eventuale utilizzo dovrà essere comunicato alle concessionarie con un preavviso di almeno 10 giorni.

Le concessionarie dovranno inoltre munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge nonché attenersi a tutte le prescrizioni di legge e regolamenti per l'effettuazione di attività riguardanti:

- manifestazioni sportive;
- esposizione di pubblicità sia temporanea che permanente interna o esterna all'impianto;
- occupazione, anche breve, di suolo in area di uso pubblico all'esterno dell'impianto;
- vendita e somministrazione di alimenti e bevande, da effettuarsi eventualmente in appositi contenitori che non possano diventare oggetto di pericolo.

Le concessionarie non possono concedere in alcun modo e per nessun motivo l'utilizzo delle strutture ad altri soggetti senza la preventiva autorizzazione del Comune e in difformità da quanto previsto dall'art. 3 della presente convenzione.



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Art. 3 Modalità e prescrizioni per l'utilizzo

Le Concessionarie di cui alla presente Convenzione si impegnano ad utilizzare l'impianto contemporaneamente o distintamente nelle fasce orarie che saranno stabilite dalle stesse di comune accordo.

Le ASD concessionarie dichiarano che utilizzeranno l'impianto sportivo secondo quanto stabilito nel Regolamento Comunale di utilizzo degli impianti sportivi e per scopi e attività strettamente connessi alle attività sportive per la quali sono regolarmente affiliate alle Federazioni Sportive di competenza e iscritte al Registro Nazionale del CONI.

Si conviene altresì espressamente che ogni utilizzazione, ancorché temporanea, dell'impianto da parte delle Concessionarie per attività diversa da quella sportiva dovrà preventivamente essere autorizzata dal Concedente il quale, a sua volta, si riserva la facoltà di autorizzare soggetti diversi dalla Concessionarie per attività sportive compatibili con le caratteristiche e la perfetta conservazione dell'impianto medesimo, così come previsto dal Regolamento Comunale.

Resta inteso che in caso di uso degli impianti da parte di soggetti diversi dalla Concessionaria e limitatamente a tale periodo d'uso la Concessionaria è esonerata da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione della presente Convenzione. A tal fine si provvederà a verificare lo stato d'uso degli impianti nel momento precedente e immediatamente successivo alla concessione temporanea a terzi.

La definizione delle fasce orarie di fruibilità degli impianti, che la ASD concessionarie stabiliranno di comune accordo, dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale (Settore Tecnico) entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e in occasione di ogni modifica.

Art. 4 Oneri a carico della concessionaria

Le concessionarie, in solido tra loro, provvederanno a proprie cure e spese ad ogni intervento di manutenzione ordinaria. A titolo esemplificativo provvedono a quanto segue:

- apertura e alla chiusura degli impianti e delle sue pertinenze durante tutti gli utilizzi ed usi;
- dotazione di materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione a norma di legge;
- pulizia degli spazi, dei locali e delle pertinenze utilizzate;
- per il campo di calcio in sabbia: bagnatura, passaggio stuoia ed eventuale diserbo se necessario;
- per la pista di atletica alla pulizia e al diserbo quando necessario;
- manutenzione ordinaria di tutte le strutture (arredi e attrezzature) presenti nell'impianto;
- manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature idraulico-sanitarie presenti nell'impianto;
- sostituzione delle lampadine (con esclusione delle lampade dei fari esterni di illuminazione del Campo) e manutenzione ordinaria impianto elettrico per guasti occasionali;
- manutenzione ordinaria non espressamente prevista sopra che si renda necessaria, o eventuali sostituzioni ed integrazioni, rese necessarie dalle esigenze dell'uso.

Le concessionarie:

- si assumono in solido di fronte all'Amministrazione Comunale la responsabilità di tutti i danni causati alle strutture o cose di proprietà comunale da praticanti attività sportiva propri tesserati e dagli intervenuti a qualsiasi titolo alle manifestazioni. In caso di danni arrecati alle strutture o alle attrezzature concesse in uso, le concessionarie sono tenute a provvedere



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Le concessionarie si impegnano a garantire, la perfetta efficienza degli impianti e di attrezzature, lo stato di perfetta manutenzione, igiene pulizia dell'intero impianto sportivo, ivi compresi gli spazi a verde, per l'espletamento di tutte le attività necessarie per l'integrale sfruttamento e per il positivo funzionamento del complesso sportivo.

Le concessionarie assumono l'onere di effettuare a propria cura e spese, tutti gli interventi, con esclusione di quelli a carico del concedente di cui al successivo art. 5, necessari al fine dell'omologazione e, quindi, la conformità e agibilità dell'impianto per lo svolgimento delle attività sportive per cui è destinato l'impianto in condizioni di igiene e sicurezza per tutti gli utenti.

Art. 5 *Oneri a carico del concedente*

Sono a carico del concedente:

- le spese di allaccio per la fornitura di energia elettrica, acqua e metano;
- le spese per i consumi di rete (acqua, luce, riscaldamento, etc.);
- la manutenzione straordinaria del passaggio esterno lungo tutto il perimetro della recinzione con decespugliamento, potatura alberi;
- manutenzione straordinaria della struttura e degli accessori.

Art. 6 *Responsabilità delle concessionarie*

Le concessionarie assumono responsabilità diretta ed esclusiva per danni a persone o cose, infortuni ed altro che dovessero derivare dall'attuazione della presente convenzione per qualsiasi causa.

A prescindere da eventuali conseguenze penali le concessionarie sono tenute in solido al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

Le concessionarie, ferma restando la piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, si obbligano a provvedere a contrarre idonea copertura assicurativa gli eventi/manifestazioni sportive che comportino la presenza di pubblico da intendersi quali soggetti diversi dai dirigenti delle associazioni sportive nonché diversi dai tesserati di ogni associazione. Medesimo obbligo sussiste anche per le attività di formazione e avviamento allo sport.

Le concessionarie devono consegnare all'Amministrazione Comunale copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze, almeno 3 (tre) giorni antecedenti all'evento.

La mancata stipula dell'assicurazione nei termini di cui sopra comporterà *ipso iure* la risoluzione di diritto della presente convenzione con divieto assoluto di uso dell'impianto.

Art. 7 *Proventi dell'attività di utilizzo*

Le concessionarie, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il concedente, possono incassare, per le attività da esse organizzate, i proventi derivanti da:

- vendita dei biglietti durante le gare ufficiali e i tornei organizzati dalle Concessionarie, fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico della stessa;
- introiti derivanti da corsi di altre discipline sportive;
- introiti derivanti da corsi di formazione e/o avviamento allo sport;
- introiti derivanti da manifestazioni sportive;

Le tariffe d'uso, su richiesta motivata delle Concessionarie, devono essere approvate dalla Giunta Comunale.



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Art. 8 Controlli

L'uso dell'impianto, in conformità a quanto contemplato dalla presente convenzione e dal Regolamento d'uso, sarà verificato attraverso opportuni controlli da parte dell'Ufficio Tecnico, con scadenza quadrimestrale, fatti salvi eventuali altri controlli a campione, nonché da parte degli altri Uffici comunali per le questioni di relativa competenza.

Art. 9 Divieto di modificazione della destinazione degli impianti

È espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo dell'impianto diversa da quelle previste dalla presente convenzione.

Art. 10 Ticket e durata della convenzione

La validità della presente convenzione è di anni 1 (uno) decorrente dalla sottoscrizione, compatibilmente con la disponibilità dell'impianto. E' escluso il tacito rinnovo.

Le concessionarie, a fronte delle spese affrontate dal Concedente, dovranno corrispondere, in solido tra loro, un Ticket pari al massimo del 36% dell'importo delle spese e dei consumi di rete ed eventuali servizi offerti dal Comune, ai sensi della vigente normativa e del Regolamento Comunale di utilizzo degli impianti.

A tal fine, le parti danno atto che il servizio di pulizia, apertura, chiusura e guardiania dell'impianto per l'utilizzo di cui al calendario e alle fasce orarie previste, nonché per la manutenzione ordinaria che si renderà necessaria nel corso dell'anno di vigenza della presente convenzione, viene valorizzata per un importo corrispondente ai 2/3 (due/terzi) dell'importo complessivo massimo del Ticket dovuto dalle Concessionarie e conseguentemente le Concessionarie saranno tenute al pagamento della quota residua di 1/3 (un/terzo) con le modalità che saranno comunicate dal Concedente unitamente al calcolo annuale delle spese, delle utenze e dei servizi offerti dal Comune sulla base dell'anno precedente.

L'Ufficio Tecnico provvederà a stilare in prossimità della scadenza della presente convenzione il conto consuntivo delle spese affrontate previa detrazione di tutte le spese sostenute in occasione di utilizzo da parte di altri soggetti o dello stesso Concedente per manifestazioni o attività estranee all'attività delle Concessionarie.

In caso di inottemperanza al suddetto impegno e obbligo il Concedente provvederà a revocare la presente convenzione.

Art. 11 Risoluzione anticipata della convenzione

Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente convenzione con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, fatto salvo il diritto del concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) qualora le Concessionarie pongano in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
- b) qualora si verifichi lo scioglimento di almeno una delle Concessionarie o comunque si determinino sostanziali modifiche nell'assetto associativo delle Concessionarie stesse, tali da venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

- c) qualora le Concessionarie si siano rese responsabili di gravi violazioni della convenzione o non abbia ottemperato a quanto prescritto dal concedente a seguito di contestazione effettuata anche a mezzo fax;
- d) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 "Modalità e prescrizioni per l'utilizzo";
- e) violazioni del disposto di cui al successivo art. 12 "Cessioni della convenzioni";
- f) mancato rispetto dell'obbligo di mantenere e apportare migliorie di cui all'art. 4;
- g) mancato pagamento della quota stabilita all'art. 10.

Art. 12 Cessione della convenzione

È fatto espresso divieto alle Concessionarie di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione.

Le concessionarie sono tenute al rispetto delle leggi vigenti antimafia e sulla normativa sui contratti pubblici.

Art. 13 Modificazione della convenzione

Ogni modifica ed integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti ad eccezione delle eventuali modifiche che potranno intervenire alla vigente normativa.

Art. 14 Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Valguarnera Caropepe e le Concessionarie sono devolute al Tribunale di Enna e al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 15 Gestione della sicurezza

Le Concessionarie, al fine di garantire la corretta gestione della sicurezza degli impianti durante l'uso ad essi imputabile, si obbligano a mantenere ogni condizione di sicurezza prevista dalla vigente normativa, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza durante lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 16 Referenti

Il Comune di Valguarnera Caropepe nomina quale suo referente il Responsabile del servizio del Settore Tecnico, al quale spetta il controllo sulla corretta applicazione delle norme incluse nel presente atto di convenzione. Allo stesso, le concessionarie dovranno rivolgersi per qualsiasi problema di carattere tecnico e amministrativo inerente i servizi oggetto del presente atto di convenzione, per eventuali problemi organizzativi e gestionali inerenti i servizi oggetto del presente atto di convenzione. Le concessionarie nominano quale proprio referente il sig. _____ per i rapporti con il Concedente.

Art. 17 Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si applicano le norme di legge vigenti in materia e il vigente Regolamento d'uso Comunale degli impianti sportivi.

Art. 18 Spese registrazione



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Le spese di registrazione della presente convenzione, ove e se dovute, sono a carico delle concessionarie.

Letto e sottoscritto

IL CONCEDENTE

LE CONCESSIONARIE

1)

2)

3)

Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 c.c. le seguenti clausole: *Art. 3 (Modalità e prescrizioni per l'utilizzo); art. 4 (Oneri a carico della concessionaria); art. 5 (Oneri a carico del concedente); art. 6 (Responsabilità della concessionaria); art. 9 (Divieto di modificazione della destinazione degli impianti); art. 10 (Canone, durata della convenzione, cauzione); art. 11 (Canone, durata della convenzione, fideiussione); art. 15 (Penali); art. 16 (Gestione della sicurezza).*

IL CONCEDENTE

LA CONCESSIONARIA

1)

2)

3)



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio dei Comuni di Enna)

L.R. n. 15/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 144 del 29-9-16 in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 30-9-2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno 29-09-2016

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, 29-09-2016

IL SEGRETARIO GENERALE